

AGEVOLAZIONI

La nuova certificazione degli investimenti in R&S&I&D

di Debora Reverberi



In uno **scenario** caratterizzato da sempre più frequenti contestazioni dell'Amministrazione finanziaria sull'inquadramento delle attività svolte nei periodi 2015-2019 nell'ambito della ricerca e sviluppo ammissibile al credito d'imposta ex [articolo 3 D.L. 145/2013](#) e ss.mm.ii. e dalla **possibilità, da attivare entro il 30.09.2022, di sanare le indebite compensazioni effettuate entro il 22.10.2021 con la procedura di riversamento spontaneo** prevista dall'[articolo 5, commi 7-12, D.L. 146/2021](#), era improrogabile un **intervento decisivo atto a consentire alle imprese l'applicazione della nuova disciplina del credito d'imposta R&S&I&D "in condizioni di certezza operativa"**.

Un primo tentativo in tale direzione, seppur parzialmente infruttuoso, è ravvisabile nelle modifiche apportate dalla lettera g) del [comma 1064, articolo 1, L. 178/2020](#) (c.d. Legge di Bilancio 2021) all'onere di **relazione tecnica** del [comma 206 dell'articolo 1, L. 160/2019](#) (c.d. Legge di Bilancio 2020), che ha imposto **l'obbligo di asseverazione** del documento **col fine di "assicurare maggiore certezza alle imprese sull'ammissibilità delle attività svolte e delle spese sostenute"**.

La mancanza di ulteriori chiarimenti sulla modifica normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 ha indotto le imprese ad adottare soluzioni difformi, che spaziano dall'asseverazione ad opera del medesimo legale rappresentante e/o del responsabile delle attività, fino al rilascio di una perizia tecnica asseverata da parte di un soggetto terzo.

L'[articolo 23, commi 2-8, D.L. 73/2022](#) (c.d. Decreto Semplificazioni fiscali) è intervenuto sul tema delineando **un vero e proprio sistema di certificazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica** incardinati nella disciplina dell'[articolo 1, commi 198-207, L. 160/2019](#).

La certificazione degli investimenti rappresenta uno **strumento liberamente azionabile dal contribuente a propria tutela**, in virtù del suo **effetto vincolante nei confronti**

dell'Amministrazione finanziaria.

In attesa della pubblicazione del DPCM su proposta del Mise e di concerto con il Mef, **previsto entro il 22.07.2022**, che dovrà definire **i requisiti dei certificatori, le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e le condizioni di richiesta della certificazione, gli oneri a carico dei richiedenti parametrati ai costi della procedura**, analizziamo nel dettaglio le caratteristiche del nuovo sistema di certificazione.

L'**ambito applicativo della certificazione** comprende **tutte le attività ammissibili al nuovo credito d'imposta R&S&I&D** (in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2020 per la generalità delle imprese), ivi incluse le attività di innovazione tecnologica con obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, **già effettuate o da effettuarsi, purché non siano già state contestate violazioni relative all'utilizzo del credito o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche** o altre attività amministrative di accertamento in relazione alle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Il **contenuto della certificazione** attiene alla **qualificazione degli investimenti** effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività ammissibili al credito d'imposta.

L'**aspetto di maggiore appeal del sistema risiede nell'effetto vincolante della certificazione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria**, che comporta **la nullità degli atti**, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, **difforni da quanto attestato nelle certificazioni**.

Unica deroga a questo effetto vincolante è rappresentata dal caso in cui **la certificazione venga rilasciata per un'attività diversa da quella concretamente realizzata**, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti.

Legittimati al rilascio della certificazione saranno i **soggetti abilitati secondo i requisiti da definirsi dall'apposito DPCM**.

Sulla natura e le caratteristiche dei soggetti il testo del [comma 3 dell'articolo 23, D.L. 73/2022](#) resta generico, precisando soltanto che si tratterà di:

- **soggetti pubblici o privati;**
- **in possesso di requisiti, idonei anche a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità;**
- **iscritti all'apposito albo dei certificatori, tenuto dal Mise.**

Ulteriore aspetto che dovrebbe garantire l'efficacia del sistema di certificazione è **l'ingerenza del Mise sui procedimenti valutativi adottati dai certificatori**: i soggetti abilitati dovranno infatti attenersi, nell'espletamento dell'incarico, a quanto previsto da **apposite linee guida del Mise, periodicamente elaborate ed aggiornate e saranno soggetti ad attività di vigilanza**.

Il sistema di certificazione così delineato prevede dunque **un ruolo pervasivo del Mise**, che potrà contare su una spesa autorizzata al comma 8 di euro 307.000 per il 2022 ed euro 614.000 annui a decorrere dal 2023 per **costituire una *task force* dedicata mediante ampliamento del proprio organico** con le seguenti figure:

- un dirigente di livello non generale;
- dieci unità di personale non dirigenziale.